

Spett.le

Autorità di Regolazione  
per Energia Reti e Ambiente

Direzione mercati retail  
e tutele dei consumatori di energia

Via PEC: protocollo@pec.arera.it

Rimini, 23/07/2020

**Oggetto: Osservazioni al DCO 220/2020/R/eel – Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.**

Spett.le ARERA,

con la presente vorremo esprimere il nostro apprezzamento per lo sforzo effettuato al fine di proseguire nel complesso iter di piena liberalizzazione del mercato retail, in coerenza con il quadro normativo italiano ed europeo e pur in un contesto di sistema caratterizzato da forti elementi di complessità.

Condividiamo le finalità ed i principi espressi nel DCO 220/2020/R/eel, e nella speranza di fornire un utile contributo al processo di affinamento del quadro regolatorio così come ipotizzato nel richiamato Documento per la Consultazione, sottoponiamo alla Vostra attenzione un'osservazione puntuale in merito al Quesito n. 22, che richiamiamo testualmente:

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Condividiamo l'impostazione del DCO nella parte in cui prevede la possibilità di ammettere alla procedura concorsuale l'operatore che si sia avvalso di una società del gruppo in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto.

Con riferimento al punto (ii) riteniamo che la determinazione della soglia minima di clienti serviti quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali, debba essere finalizzata a garantire una selezione degli operatori in grado di garantire, per capacità operativa e gestionale, un efficace svolgimento del servizio.

Tuttavia, allo stato attuale il requisito di cui al par. 4.13 (" [aver] rifornito, alla data del 31 dicembre 2020, almeno 50.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela") potrebbe costituire una preclusione alla partecipazione di soggetti (strutturati nella forma di gruppi societari) che, pur non raggiungendo la predetta soglia con una singola società di vendita siano in grado di dimostrare il possesso di un'adeguata capacità operativa e, a tal fine, riteniamo che:

a) il possesso del requisito di cui al par. 4.13 possa considerarsi soddisfatto anche facendo riferimento al numero complessivo di POD di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela serviti dalle società di vendita appartenenti al medesimo gruppo societario, cumulativamente considerate. Ciò al fine di non precludere l'accesso alle procedure competitive a soggetti strutturati che siano in grado di dimostrare, sulla base di dati oggettivi e verificati, il possesso di un'adeguata struttura operativa, basata sulla presenza, all'interno del gruppo,

di una società che svolge sia le funzioni di Utente del Dispacciamento, sia il ruolo di operatore dei mercati dell'energia all'ingrosso sia l'erogazione di servizi centralizzati a favore delle società di vendita.

Ciò potrebbe avvenire mediante il ricorso allo strumento dell'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero con altri strumenti ammessi dalla normativa vigente in materia di procedure per l'affidamento di pubblici servizi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di R.T.I. ovvero di altre tipologie di operatore economico pluri-soggettivo), ovvero ancora valorizzando il numero complessivo di POD aventi le caratteristiche richieste dal DCO 220/200/R/eel con riferimento ai punti di prelievo compresi nel Contratto per il servizio di Dispacciamento stipulato dalla società del gruppo che svolge le funzioni di Utente del Dispacciamento;

b) in via subordinata, ed in considerazione della ratio sottesa al requisito di cui al par. 4.13, si ritiene che il possesso di un'adeguata struttura operativa possa essere dimostrato anche facendo riferimento al numero complessivo di clienti finali aventi diritto al servizio di tutela (gas) e maggior tutela (energia elettrica) posto che le due categorie di clienti finali non presentano significative differenze sotto il profilo della complessità gestionale-operativa.

A nostro avviso, entrambe le soluzioni sarebbero pienamente coerente con le finalità del DCO 220/200/R/eel, così come espresse nel par. 1.15, e garantirebbero al tempo stesso sia la promozione della più ampia partecipazione alle procedure concorsuali, sia la selezione di operatori affidabili ed in grado di garantire uno svolgimento efficace del servizio.

Distinti saluti.

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.